



# COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 25/09/2017

OGGETTO: *REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016  
N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE*

L'anno 2017 addì 25 del mese di Settembre convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione.

Alla trattazione del punto all'O.d.G. risultano:

<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>		
COLLU ENRICO	SI		
<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
CARCASSI LUCA - Presidente	SI	SERRA LIDIA	SI
		SANNA ROBERTA	SI
COCCO GERMANA	SI	MURGIA INES	SI
MADEDDU FABRIZIO	SI	SCHIRRU AMALIA	SI
PILLONI EMANUELA KATIA	SI	SPIGA STEFANIA	SI
CINUS FEDERICO	AG	MOSSA ALBERTO	SI
ANEDDA CESARE	SI	CORDEDDU MAURIZIO	AG
PILI ILARIA	SI	IBBA MAURO	SI
DEIDDA SIMONE	SI		

**Presenti 15**

**Assenti 0**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ;

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Presidente, CARCASSI LUCA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: MOSSA ALBERTO, DEIDDA SIMONE, SERRA LIDIA;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PRESO ATTO CHE:

- Il Presidente, in proseguo di seduta, apre il 4° punto all'Ordine del Giorno, regolarmente iscritto, avente ad oggetto: "**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICONGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**", proposta n° 41 del 31.08.2017, e subito dopo, passa la parola all'Assessore competente;
- L'Assessore Pilloni Emanuela Katia, illustra la proposta come atto dovuto sottolineando che oltre alla partecipazione obbligatoria dell'Ente all'ex ATO ora denominata EGAS (Enti di Governo dell'ambito della Sardegna), l'altra partecipazione è quella della sola Istituzione della Scuola Civica di Musica.
- Aperta la discussione, nessuno dei presenti intende intervenire;
- Per dichiarazione di voto intervengono:
  - Il Consigliere Mossa Alberto preannunciando voto favorevole dell'intera minoranza.

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**RICHIAMATO** l'art. 1 del D.lgs 175/2016 e nello specifico il comma 5 che testualmente recita: *le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2 comma 1 lett. p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;*

**RICHIAMATO INOLTRE** l'art. 2 comma 1 lett. p) che definisce le società quotate *le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;*

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO CHE** la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza*

---

*dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

**RILEVATO INOLTRE CHE** la Corte dei Conti dispone che *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione;*

**ACCERTATO** che l'ente detiene delle partecipazioni nei seguenti enti:

- Istituzione Scuola Civica di Musica – organismo strumentale dell'ente ai sensi dell'articolo 114 del Dlgs 267/2000 secondo comma;
- ex ATO ora denominata EGAS (Enti di Governo dell'ambito della Sardegna) – ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, con quota di partecipazione pari allo 0,36% del capitale complessivo;

**TENUTO CONTO** tali enti non sono ricompresi nell'ambito applicativo del nuovo testo unico sulle partecipate D.lgs 175/2016;

**DATO ATTO CHE** dall'esame delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione Comunale, **non sussiste** in capo all'Ente l'obbligo di procedere alla revisione straordinaria delle partecipate in quanto l'Ente non detiene società partecipate che ricadono nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 comma 5 del D.lgs 175/2016 nonché non si versa nelle condizioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 19\_2017 relativo alle società indirette ..... *“Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g). Sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della*

*ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette ("quotate" e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all'insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell'art. 20, co. 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o simili di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali";*

**VERIFICATO**, pertanto, che in base a quanto sopra indicato **non sussiste** l'obbligo dper questo ente di procedere all'alienazione delle partecipazioni di cui 20 e 24 del decreto legislativo n. 175/2016;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.01.2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie di questo Comune e di verifica dei presupposti per il loro mantenimento, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 11 del 11.09.2017);

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**DATO ATTO** che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area AREA 1 – Amministrativa, Servizi Generici alla Persona, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 41 del 31.08.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 41 del 31.08.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

**RICHIAMATO** alla votazione, espressa in forma palese, con l'ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito:

Presenti n° 15

Votanti n° 15

Favorevoli n° 15

Contrari n° //

Astenuti n° //

**La proposta è accolta**

**Subito dopo**, richiamato con separata votazione, data l'urgenza, a dare l'immediata Esecutività all'atto, così si esprime:

Presenti n° 15

Votanti n° 15

Favorevoli n° 15

Contrari n° //

Astenuti n° //

**La proposta di Immediata Esecutività è accolta**

**VISTI** gli artt. 42 e 134 del TUEL

**VISTO** l'esito delle votazioni

## **DELIBERA**

**1. DI DARE ATTO che l'ente detiene** delle partecipazioni negli enti non ricompresi nell'ambito applicativo del nuovo testo unico sulle partecipate D.lgs 175/2016 sotto indicati:

– **Istituzione Scuola Civica di Musica** è un ente strumentale del Comune istituito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali, dotato di autonomia gestionale creato nel 2004 (Deliberazione CC n. 13 del 17.03.2004) con finalità di concorrere alla diffusione sul territorio della cultura musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell'intera comunità;

- **ex ATO ora denominata EGAS** (Enti di Governo dell'ambito della Sardegna) è un ente di diritto pubblico ai sensi delle Leggi Regionali n. 3/2013 e n. 11/2013, che ha come finalità quella di svolgere funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

**2. DI DARE ATTO CHE** l'Ente non versa nell'obbligo di effettuare la straordinaria delle partecipate in quanto non detiene società partecipate che ricadono nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 comma 5 del D.lgs 175/2016 nonché non si versa nelle condizioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19\_2017 ovvero sia la sussistenza di .....*società indirette ("quote" e non), che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)*;

**3. DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

**4. DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

**5. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

**6. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all'Albo Pretorio on line.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL Segretario Comunale*  
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

*IL PRESIDENTE*  
F.to CARCASSI LUCA

---

**PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000**

REGOLARITA' TECNICA  
*Il Responsabile*

REGOLARITA' CONTABILE  
*Il Responsabile*  
Rag. Pisano Maria Grazia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n 69).

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

*IL Segretario Comunale*  
F.to Dott.FADDA MARIA BENEDETTA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 25/09/2017.

*IL Segretario Comunale*  
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il \_\_\_\_\_.

*IL FUNZIONARIO*

---